

SENTENZA

397/012

3536/010 P. Conto

N. 4617/012 Conto

E. 817/012 P. Conto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Arezzo, nella persona del giudice monocratico dr. Cosmo Crolla ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 3536 del Ruolo Generale dell'anno 2010, trattenuto in decisione alla udienza del 22/11/2011, vertente

TRA

██████████ e ██████████, elettivamente domiciliato in Arezzo Via Assab nr. 1 presso lo Studio dell'avvocato Paolo Prisco che li rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione;

ATTORI

E

Banca Cassa di Risparmio di Firenze in persona del procuratore speciale dr. Armando Guardasoni, elettivamente domiciliata in Arezzo Via Guido Monaco nr 65 presso lo studio dell'avv. Alessia Benincasa che, unitamente agli avvocati Umberto Morera la rappresenta e difende in forza di procura in atti,

CONVENUTA

OGGETTO: intermediazione mobiliare

CONCLUSIONI: all'udienza del 22 novembre 2011 l'avvocato Paolo conclude come da atto di citazione.

L'avvocato Enzo Benincasa conclude come in atti.

FATTO E DIRITTO

██████████ e ██████████, deducendo la violazione da parte della Banca Cassa di Risparmio di Firenze (d'ora innanzi per brevità denominata semplicemente "Banca") della normativa primaria e secondaria sulla negoziazione degli strumenti finanziari, ha chiesto : a) che fosse dichiarata la nullità, annullabilità o risoluzione dell'ordine di acquisto del 13/6/2007 delle obbligazioni denominate Lehman Brothers 4% codice titolo ISIN XS0213899510, e in ogni caso anche del contratto quadro, con condanna della banca alla restituzione della somma di € 16.000,14 oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria; b) ^{da} accertata la responsabilità contrattuale, precontrattuale e/o extracontrattuale, la banca fosse condannata al risarcimento dei danni nella misura di € 16.000,14 oltre interessi e rivalutazione. La Banca si è costituita eccependo la nullità dell'atto di citazione, e rilevando ; a) la conformità del comportamento serbato dalla banca alla normativa sugli obblighi informativi e sui doveri di segnalazione adeguatezza; b) la riconducibilità dell'operazione nell'attività di negoziazione con esonero da ogni obbligo di prospetto; c) l'assoluta imprevedibilità del "default" di Lehman Brothers; d) l'inconfigurabilità dell'azione di nullità.

Concludeva quindi, la convenuta per il rigetto della domanda ed in via subordinata e riconvenzionale per riduzione dell'entità delle somme da riconoscere all'attrice tenendo conto delle cedole incassate e dei pregiudizi economici che la danneggiata avrebbe dovuto evitare usando la normale diligenza, in via riconvenzionale per la restituzione dei titoli o del loro controvalore nel caso di vendita.

L'attore ha proposto in via gradata, azioni di nullità, annullamento risoluzione dei contratti di intermediazione e dell'ordine di acquisto nonché domanda di risarcimento danni per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale.

Per quanto concerne l'asserita nullità per violazione degli obblighi di informazione, la configurabilità di una simile domanda ci riporta alla questione, dibattuta in dottrina e giurisprudenza, dell'ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico di una nullità di protezione virtuale, con tale categoria intendendosi quelle nullità, non testuali, ovvero espressamente previste dal legislatore, ma che si riconnettono a violazioni di norme imperative di protezione - come nel caso di specie sono le disposizioni di legge e di regolamento a tutela dell'investitore - non espressamente sanzionate con l'invalidità.

E' ormai noto che sull'argomento in tema di intermediazione mobiliare è intervenuto autorevole arresto giurisprudenziale (cfr. Cass. S.U. sent. 26725/07), secondo il quale *"la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale ed eventualmente alla risoluzione del predetto contratto ove riguardi violazioni riguardanti operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione di un contratto di intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può determinare la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art 1418 comma 1 cc"*.



h

Alla luce delle motivazioni contenute nella predetta pronuncia, che restringono la tutela dell'investitore al solo profilo risolutorio per inadempimento della banca e a quello risarcitorio conseguente alla risoluzione, va quindi rigettata la domanda di nullità dell'ordine di acquisto.

La domanda di nullità va quindi rigettata.

Va, inoltre, disattesa la domanda di annullamento del contratto per errore.

Osserva il giudice come, anche dando per provato le omissioni informative di cui gli istanti si dolgono, e quindi la violazione degli artt. 28 e 29 Reg. Consob, rimane il fatto che, ai sensi dell'art. 1429 cc l'errore deve vertere sull'oggetto del contratto o sull'identità dell'oggetto della prestazione o su una sua qualità.

Viceversa tutte le omissioni informative lamentate ricadono nell'ambito della valutazione relativa alla maggiore o minore convenienza economica dell'operazione che è concetto estraneo alle norme in materia di vizi del consenso.

Infondate sono anche le domande di risoluzione del contratto per inadempimento della banca e di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale.

Va innanzitutto escluso, contrariamente a quanto pare ritenuto dagli attori nelle numerose doglianze contenute nell'atto introduttivo, qualsivoglia violazione da parte della banca in ordine alla consegna del prospetto informativo.

L'obbligo dell'intermediario di fornire al cliente il prospetto informativo dei titoli è posto a carico delle società emittenti ovvero dei soggetti legittimati a collocare i prodotti sul mercato, i quali al momento della sollecitazione dell'investimento sono tenuti a rendere note, attraverso la pubblicazione di uno specifico prospetto tutte le informazioni onde consentire agli investitori di formarsi un proprio convincimento sullo stato della società emittente e sulla natura dei prodotti finanziari offerti.

L'obbligatorietà del prospetto informativo non è prevista nel mercato secondario dove si negoziano titoli già collocati sul mercato.

Adeguando tale principio alla fattispecie in esame, Banca Cassa di Risparmio di Firenze non doveva consegnare nessun prospetto in quanto non ha effettuato alcuna sollecitazione di investimento ma come soggetto intermediario si è limitata a negoziare i titoli richiesti dagli attori, acquistandoli lo stesso giorno (cfr. doc. 2 del fascicolo della convenuta) dando così esecuzione ad uno specifico ordine proveniente da questi ultimi.

Le suesposte considerazioni in punto di fatto consentono di escludere l'esistenza di un conflitto di interessi.

Non è stato dimostrato alcun suo specifico e concreto interesse economico da parte della nell'operazione di emissione dei titoli Lehman Brothers e il fatto che i titoli siano stati reperiti subito dopo che l'ordine è stato impartito esclude che vi possa essere una situazione di vantaggio tale da configurare un conflitto di interessi

Ne può contestarsi alla banca la condotta di omessa informazione dell'insolvenza del Gruppo Lehman Brothers

All'epoca dell'investimento (giugno 2007) non vi erano elementi sintomatici tali da rendere realisticamente prevedibile anche da parte di operatori finanziari di adeguata capacità professionale il fallimento della Lehman Brothers .

Sino all'apertura della procedura concorsuale le principali agenzie internazionali specializzate avevano continuato a considerare il titolo Lehman Brothers come molto affidabile .

Il rating era infatti, in categoria "A" che per il mercato finanziario significa investimento caratterizzato da scarso rischio come dimostra anche la circostanza che il rendimento era di poco superiore a quello dei titoli di Stato.

Venendo all'esame delle altre censure va rilevato l'art. 28 del Regolamento Consob nr. 11522 del 01/07/1998, applicabile alla fattispecie in esame in relazione al

tempo degli investimenti, dispone, sotto la rubrica "informazioni tra gli intermediari e gli investitori" che, prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché la sua propensione al rischio, l'eventuale rifiuto di fornire richieste deve risultare da contratto di cui al successivo art. 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritte dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. Inoltre il numero 2) del medesimo articolo dispone che gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento di investimento. Sempre secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare (art. 29 reg. 11522 Consob) l'intermediario, quando riceve da un investitore disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, lo informa di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione; e che qualora l'investitore intenda comunque dar corso all'operazione, l'intermediario può eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto (ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico) in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Ritiene il giudice che la Banca abbia adempiuto agli obblighi formali imposti dalla normativa di settore per quanto concerne la raccolta delle informazioni rilevanti dagli investitori.

La lettura del contratto per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari del 26/8/2006 (cfr doc. nr.2 della produzione di parte attrice) consente ritenere provato che all'atto della stipula del contratto gli attori abbia avuto in consegna del documento sui rischi generali

Tale documento è stato prodotto dalla banca convenuta (cfr. all.3).

Sempre in occasione della stipula del contratto risulta che gli investitori , sollecitati sul punto, non abbiano voluto fornire notizie sulle loro esperienze in materia di strumenti finanziari , sulla loro situazione finanziaria , sugli obiettivi di investimento, sulla propensione al rischio.

Solo la ██████ ha in data 16/8/2008 in una successiva "intervista finanziaria", dichiarato di possedere i seguenti profili : propensione al rischio media, esperienza finanziaria sufficiente obiettivi di investimento con rischi medio bassi.

Orbene anche voler ritenere la sussistenza dell'obbligo per la banca di fornire al cliente le informazioni circa i rischi (minimi come sopra si è visto) della specifiche operazione di investimenti , reputa il giudicante che la banca abbia assolto a tale incombente.

Nel modulo di investimento , sottoscritto dalla ██████, l'ordinante " dichiara espressamente che " *sono state fornite le informazioni sulle caratteristiche del titolo e sulla classe di rischio di appartenenza*"

Non vi è dubbio che le espressioni sopra riportate abbiano natura di dichiarazioni di scienza dal momento che il sottoscrittore non dichiara una propria volontà negoziale ma si limita a prendere atto di aver ricevuto compreso le informazioni e le avvertenze che gli sono state formulate dalla banca secondo gli obblighi imposti dagli artt 28 e 29 reg. Consob.

Ponendosi le predette dichiarazioni dell'investitore in stretta correlazione con specifici obblighi informativi che gravano sulla banca ne consegue in primo luogo

che tale manifestazione di scienza dalla parte in conflitto di interessi con l'intermediario tenuto a tali obblighi si configura come "dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte".

Si tratta quindi di una confessione stragiudiziale revocabile, secondo le rigorose ipotesi previste dell'art 2732 cc solo provando che la stessa sia stata determinata da errore di fatto da violenza

L'attore non ha neanche dedotto l'invalidità delle dichiarazioni sotto il profilo dell'esistenza dei vizi del volere.

Ritiene il giudicante che le dichiarazioni rese dall'investitore, circa l'avvenuta informativa da parte della banca delle caratteristiche e dei rischi dell'investimento e la valutazione di adeguatezza dell'ordine richiesto, lungi dal costituire un aspetto generico ed marginale nel contesto dell'atto, appaiono di fondamentale importanza nell'economia dell'operazione incidendo sulla possibilità che l'ordine impartito possa essere messo in esecuzione dall'intermediario.

Del resto l'operazione, caratterizzata da bassissima rischiosità, appare adeguata in quanto in linea con il profilo finanziario rilasciato dal cliente e con gli altri investimenti effettuati.

Risulta infatti che la [REDACTED] aveva in precedenza acquistato titoli *corporate* di emittente finanziario americano (Golman Sachs per nominali € 32.000)

La mancata integrazione di alcun inadempimento da parte della banca, determina il rigetto delle domande di risoluzione del contratto e risarcimento danni conseguenti ai diversi titoli di responsabilità prospettati dagli attori.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


PQM

Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] e [redacted] nei confronti di Banca Cassa di Risparmio di Firenze ogni avversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) rigetta le domande proposte da [redacted] e [redacted];
- c) condanna gli attori alla refusione delle spese processuali che si liquidano in favore della convenuta in complessive € 2.050 di cui € 2.000 per diritti ed onorari di causa oltre accessori di Legge.

Arezzo, 30 aprile 2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. [redacted]



il Giudice
dr. Cosmo Crolla



Depositato in Cancelleria il 4/5/12
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO